

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 30 novembre 2010, in Roma, presso la Fedit in Via di Priscilla n. 101

Tra

KiPoint S.p.A.

e

FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL-COM.NI

Premesso che:

- con lettera del 30/06/2010 è stata attivata la procedura di cui all'art. 47 della Legge 29.12.1990 n. 428 relativa al trasferimento del ramo d'Azienda Divisione Franchising Kipoint - della Società Poste Shop S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa 175 nella Società Kipoint S.p.A con sede legale in Roma, Via Eugenio Gra 19, interamente posseduta dalla Società SDA Express Courier S.p.A. con sede legale in Roma, Via Eugenio Gra 19;
- tale procedura, esperita presso la Fedit in Via di Priscilla n. 101 Roma, si è conclusa in data 26 luglio 2010;
- Le parti in data odierna hanno esaminato i differenti istituti contrattuali e hanno concluso il processo di armonizzazione del CCNL Poste italiane e del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione;

si conviene quanto segue:

1. I dipendenti afferenti al ramo d'Azienda Divisione Franchising Kipoint - della Società Poste Shop S.p.A., ed in forza alla data del 26/7/2010 (13 lavoratori) passeranno dal 1° Novembre 2010 alle dipendenze della Società Kipoint S.p.A., alle stesse condizioni retributive in atto al 31 ottobre 2010 e senza soluzione di continuità. Eventuali differenze relative alle retribuzioni annue lorde di provenienza, verranno compensate ed inserite nella voce superminimo individuale non assorbibile. Eventuali elementi retributivi contrattuali alla data del trasferimento, ad esclusione delle ferie maturate e non godute e del TFR che transiteranno in Kipoint S.p.A, che non sono stati corrisposti ai lavoratori verranno liquidati da Poste Shop S.p.A. entro il mese di dicembre 2010. Eventuali miglioramenti economici relativi al CCNL Poste che intervengano o abbiano efficacia da una data successiva al trasferimento del ramo d'azienda, non verranno riconosciuti ai lavoratori di cui al presente accordo.

2. Ai lavoratori di cui sopra, oggetto del trasferimento, verrà applicato il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione. Tali lavoratori saranno inquadrati nei livelli e profili professionali coerentemente con le previsioni dell' art. 6 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione vigente e secondo quanto esposto nel riquadro di equiparazione di seguito riportato:

Inquadramento di equiparazione

Nuovo inquadramento CCNL trasporti Vecchio inquadramento CCNL Poste Italiane

Quadro	Liv. A
1° livello	Liv. B
2° e 3° livello	Liv. C

3. Al posto dell'indennità mensa prevista dall'art. 3, comma 1, punto 7, della sez. speciale - Trasporto Merci -, ai lavoratori di cui sopra, viene riconosciuto un buono pasto del valore giornaliero, come di seguito specificato:

- Lavoratori di sede/staff: 4, 20 euro per prestazione giornaliera eccedente le 4 ore;

Luigi Casaruta

Roberto De

[Signature]

- Lavoratori dei negozi: 4, 50 euro per prestazione giornaliera eccedente le 4 ore.
- 4. Ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, previsti dall'art. 15 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione, verrà considerata come prima data di maturazione la decorrenza dal 1° novembre 2010. Gli scatti di anzianità verranno corrisposti al compimento di ogni biennio di anzianità e sino al limite di 5 bienni.
- 5. In caso di eventi che comportino la cessazione dell'attività della società Kipoint S.p.A. e conseguentemente la perdita dei posti di lavoro del personale oggetto del trasferimento, gli stessi lavoratori verranno riallocati all'interno del gruppo SDA Express Courier S.p.A. Tale clausola di salvaguardia ha validità di 30 mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo.
- 6. Per il periodo di 30 mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, si applicheranno, limitatamente all'art. 18 della Legge n. 300/1970, le stesse garanzie previste per le imprese con più di quindici dipendenti.
- 7. L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali come previsto dall'art. 9 del CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione. Unicamente per i lavoratori interessati al presente trasferimento e limitatamente per la durata di 30 mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, l'orario di lavoro verrà ridotto al venerdì di 1 ora.
- 8. L'Azienda si rende disponibile ad incontrare ciascun lavoratore, che lo richieda, anche attraverso il delegato d'impresa, al fine di verificare la corrispondenza, in termini di retribuzione, di quanto convenuto nel presente accordo.

Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia, per la regolamentazione dei rapporti di lavoro trasferiti in continuità per effetto del trasferimento del ramo d'azienda di cui in premessa, al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente accordo valgono esclusivamente per il personale oggetto del trasferimento del ramo d'Azienda Divisione Franchising Kipoint - della Società Poste Shop S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa 175 nella Società Kipoint S.p.A.

Le Parti dichiarano di aver esperito, con la sottoscrizione del presente verbale, l'esame congiunto previsto dalla vigente normativa.

Fedit
Kipoint S.p.A.




OO.SS.

FILT-CGIL *Valeri Mirzoren*

FIT Cisl *Arka*

UILTRASPORTI *Reffo*

SLC-CGIL

SLP-CISL *Uberti Carlo Ferrero*

UILPOSTE *Benvenuto*

FAILP-CISAL *Carlo Ferrero*

CONFISAL COM.NI *Russo R.*

UGL-COM.NI